

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24471 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udiienza: 06/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VALICENTI GIOVANNI N. IL 13/05/1968

avverso la sentenza n. 1572/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del  
14/06/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2019 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Sanse Spinas*  
che ha concluso per *l'annullamento della*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Caparelli Angelo* che si riferisce

ai motivi ed in subordine chiede la  
prescrizione

## RITENUTO IN FATTO

Ricorre per Cassazione VALICENTI Giovanni avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che il 14.6.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che il 18.12.2013 lo aveva condannato per appropriazione indebita di una vettura che aveva in possesso per averla ricevuta in comodato d'uso gratuito.

La Corte d'Appello dà atto che risulta accertato in fatto che l'imputato aveva ricevuto dal legale rappresentante della EUROIMMOBILIARE RS S.r.l. in comodato gratuito la vettura argomento per motivi di lavoro e che verso la metà di maggio del 2009 il VALICENTI aveva comunicato alla società di avere prestato la vettura ad altra persona che aveva cercato di rintracciare senza riuscirvi. Viene altresì dato atto che il 22 aprile 2009 Mosconi Giuliano aveva denunciato ai carabinieri di Seriate il furto della autovettura in argomento dicendo che gli era stata prestata dal VALICENTI che si era qualificato come dirigente della ditta proprietaria del veicolo.

La sentenza impugnata ritiene che la condotta di appropriazione indebita contestata si sia consumata per il solo fatto che l'imputato, dopo aver ricevuto il veicolo per motivi di lavoro a titolo di comodato d'uso gratuito dal legale rappresentante della società proprietaria Euroimmobiliare S.r.l., all'insaputa del titolare, ha prestato il veicolo, così compiendo sul bene un atto di disposizione *uti dominus* non compatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso.

Deduce il ricorrente:

1. violazione di legge. Rileva come prestare ad un terzo un bene oggetto di comodato non integra di per sè l'estremo della appropriazione indebita secondo la nozione ricavabile dalla descrizione della fattispecie di cui all'articolo 646 c.p. Prestare il bene può costituire al più un inadempimento all'obbligo contrattuale rilevante sotto il mero profilo civilistico, ma non costituire una vicenda appropriativa secondo il codice penale. Evidenzia che il ritenere come hanno fatto i giudici di primo grado che addirittura vi fosse un accordo tra il prevenuto e il Mosconi per sottrarre il bene era affermazione priva di qualsiasi fondamento probatorio
2. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Collegio è consapevole che, in tema di appropriazione indebita d'uso, si sono formati differenti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un orientamento più risalente, l'appropriazione indebita d'uso non è prevista come reato. Al riguardo è stato statuito che: "non è prevista come reato la semplice appropriazione indebita d'uso, poiché elemento essenziale del delitto di cui all'art. 646 c.p., è l'inversione del possesso in dominio. L'uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, può essere assunto, in concorso dell'elemento subiettivo, come elemento di prova dell'avvenuta appropriazione, ma non può, di per se, essere considerato sufficiente ad integrare l'estremo obiettivo del delitto. Occorre soprattutto che all'atto materiale, che ecceda le facoltà inerenti al possesso, si accompagni, esplicita od implicita ma inequivocabile, la manifestazione della volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3502 del 20/12/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100333). Ed ancora: "La semplice appropriazione indebita d'uso non è prevista come ipotesi di reato, giacché elemento essenziale del delitto previsto dallo art. 646 c.p., è l'inversione del possesso in dominio. L'uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, può essere assunto, in concorso dell'elemento subiettivo, come elemento di prova dell'avvenuta appropriazione indebita, ma non può, di per se, essere considerato sufficiente a integrare l'elemento obiettivo del delitto previsto dal predetto articolo. Occorre soprattutto che all'atto materiale che eccede le facoltà inerenti al possesso si accompagni esplicita o implicita, ma inequivocabile, la manifestazione di volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa". (Cass. Sez. 2<sup>^</sup>, Sentenza n. 1534 del 24/11/1970 Ud. (dep. 23/03/1971) Rv. 117263; conforme Sez. 2<sup>^</sup>, Sentenza n. 9208 del 22/2/1983, Rv 161008).

A conclusioni opposte perviene un differente orientamento che ha statuito che: "L'appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa, il quale è un modo di esercitarne il diritto di proprietà, se l'uso stesso non sia assolutamente consentito, atteso il titolo del possesso, ovvero risulti diverso da quello che, secondo questo titolo, è legittimo, divenendo così manifestamente un mezzo per effettuare l'appropriazione, se accompagnato dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 15/12/1971 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120966; nel senso che l'appropriazione indebita d'uso integri il reato di cui all'art. 646 c.p. cfr Sez. 3<sup>^</sup>, Sentenza n. 3445 del 2/2/1995, Riv. 203402).

Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che considera sussistente il reato di appropriazione indebita, anche nell'ipotesi di uso indebito della cosa, qualora ricorrano determinate circostanze. Quello che conta è che l'uso indebito del bene, sia avvenuto trascendendo completamente - come nel caso di specie - i limiti del titolo in virtù del quale l'agente deteneva in custodia il bene, di modo che l'atto

comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell'inversione del possesso che costituisce l'elemento oggettivo della struttura del reato ( in tal senso N. 47665 del 2009 Rv. 245370 - 01; n. 44650 del 2015 Rv. 264899 - 0).

Il reato alla data odierna è però estinto per intervenuta prescrizione.

Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. si osserva che questa Corte ha già avuto modo di escludere che in relazione ad un reato già estinto per il decorso del termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sani). Infatti la definizione del procedimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato: mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica e, inoltre, diverse sono le conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deliberato in Roma il 6.2.2019

Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA



Il Presidente

Domenico GALLO

